



# **PROCURA DELLA REPUBBLICA**

## **presso il Tribunale di Bergamo**

Prot. n. 96/18 Int.

### **COSTITUZIONE DELLA SEZIONE AFFARI SEMPLICI (SAS) E LINEE GUIDA IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO.**

II PROCURATORE della REPUBBLICA

richiamato il Progetto organizzativo dell'Ufficio n. 7/16 Int. del 20.1.2016, l'ordine di servizio generale n. 23/18 Int. del 26.1.2018, la Direttiva Generale n. 138/17 Int. del 26.9.2017 concernente l'attività di collaborazione dei Vice Procuratori Onorari nella trattazione dei procedimenti di cui all'art. 550 c.p.p.,

**COSTITUISCE**

la “**Sezione Affari Semplici**”, indicandone di seguito le linee guida di organizzazione e funzionamento.

#### **1 – Le ragioni della costituzione della “Sezione Affari Semplici”.**

Nelle Linee Guida del 26.9.2017 (che con il presente provvedimento vengono modificate) sono comprese varie disposizioni relative alla definizione dei procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di Pace. Si tratta di linee organizzative ispirate a criteri di efficace e rapida trattazione di tali procedimenti. La *ratio* e le linee ispiratrici di quella parte dei criteri di organizzazione dell'Ufficio sin qui vigenti vanno pertanto sostanzialmente confermate proprio perché si intende estendere quel tipo di procedura rapida alla trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto altri reati “semplici”, con ciò intendendosi non solo quelli di competenza del Giudice di Pace, ma anche alcuni di quelli di competenza del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio.

Da questa scelta di fondo, dunque, traggono spunto le disposizioni che seguono.

## **2 - Gli Affari semplici e i reati seriali da trattare unitamente a quelli di competenza del Giudice di Pace.**

In molte Procure della Repubblica risultano da tempo operanti sezioni specializzate per trattare i reati di competenza del Giudice di Pace e alcune figure ricorrenti di reato di competenza del Tribunale Monocratico.

Le finalità di una tale Sezione sono:

- a) la standardizzazione dei procedimenti relativi a tali reati (là ove ciò sia consentito o comunque auspicabile);
- b) il raggiungimento di una uniformità negli indirizzi relativi a tali procedimenti (esercizio dell'azione penale o archiviazione);
- c) l'ottimizzazione delle risorse (in termini di destinazione a tali compiti di magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria).

Per tali ragioni, è utile costituire un ufficio di primo impatto che tratti direttamente le notizie di reato che consentono una definizione con modalità standardizzate, a partire dall'origine della notizia di reato, provvedendo all'immediata trattazione dei procedimenti per notizie di reato seriali e semplici o alla redistribuzione secondo il modo di assegnazione "automatico ordinario" (di cui si dirà appresso) dei procedimenti che richiedono una trattazione più complessa.

**E' bene, però, definire anche i criteri secondo i quali può essere ritenuta la complessità delle indagini** (con conseguente "abbandono" della trattazione dei procedimenti da parte della Sezione Affari Semplici).

**Si considerano, dunque, affari che richiedono indagini complesse quelli che comportano necessità di:**

- consulenze tecniche non routinarie o standardizzabili;
- indagini non limitate alla completa identificazione degli indagati o sola precisazione di circostanze di un fatto già delineato nei suoi elementi essenziali e che siano perciò definibili in tempi brevi o con modalità semplificate;
- di esplorazione di nessi con fatti collegati.

**Affari semplici, allora, sono da considerarsi innanzitutto quelli di competenza del Giudice di Pace.**

In particolare, questa è l'aggiornato **elenco dei reati di competenza del Giudice di pace** (ex art. 4 Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274), attribuiti alla competenza della Sezione, tenuto conto della depenalizzazione di cui ai Decreti Legislativi 7 e 8/2016:

- Art. 581 c.p. (percosse);

- Art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte;
- Art. 590 c.p. (lesioni colpose) solo come conseguenza di incidente stradale;
- Art. 595 c.p., 1° e 2° co. (diffamazione) non a mezzo stampa/internet;
- Art. 612 c.p., 1° co. (minaccia non grave);
- Art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell'offeso - ipotesi lievi);
- Art. 631 c.p. (usurpazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, concernente acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 632 c.p. (modificazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 633 c.p., 1° co. (invasione di terreni o edifici, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 636 c.p. (pascolo abusivo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis -acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui);
- Art. 638 c.p., 1° co. (uccisione e danneggiamento d'animali altrui);
- Art. 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati);
- Art. 689 c.p. (somministrazione alcool a minori o infermi di mente);
- Art. 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d'ubriachezza);
- Art. 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d'ebbrezza);
- Art. 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori);
- Art. 25 del R.D. 773/1931 T.u. in materia di sicurezza pubblica;
- Artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione);
- Art. 3 del D.P.R. 918/1957 (Rifugi Alpini);
- Artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.u. delle leggi per l'elezione Camera dei Deputati)
- Art. 92 del D.P.R. 570/1960 (T.u. elezioni Comunali)
- Art. 3 legge 362/1991 (Settore farmaceutico)
- Art. 51 legge 352/1970 (Referendum Popolare)
- Artt. 3, III e IV comma, 46, IV comma e 65, III comma, D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto)
- Art. 10, comma 1°, D.lvo 507/1992 (Dispositivi medici impiantabili attivi)
- Art. 23, comma 2°, D.lvo 46/1997 (Dispositivi medici)
- Art. 10 bis D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 13 co. 5.2 D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)

- Art. 14 commi 1 bis, 5 ter e 5 quater D.L.vo 286/98 (inosservanza dell'ordine allontanamento del Questore).

Rientranti nella categoria degli “affari semplici” sono anche i seguenti **reati di competenza del Tribunale monocratico**, che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. e che vengono anch'essi attribuiti alla competenza della nuova “Sezione Affari semplici”, tenuto conto della depenalizzazione di cui ai Decreti Legislativi 7 e 8/2016:

- Art. 100, 14° co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate);
- Art. 116, 15° co., C.d.S. nel caso di reiterazione nel biennio;
- Art. 186, commi 2 e 7 C.d.S. (guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test);
- Art. 187, commi 7 e 8 C.d.S. (guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test);
- Art. 189 C.d.S. (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso);
- Art.171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie;
- Art. 2 L. 1423/56 (diffida) ora art. 76 co. D.L.vo 159/2011;
- Art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via);
- Art. 9, 1° e 2° co. L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 co. 1 e 2 D.L.vo 159/2011;
- Art. 4 L.110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all'offesa);
- Artt. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti);
- Art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di speciali indagini (in tal caso il procedimento sarà assegnato in via ordinaria);
- Art. 6, co. 3° D.lvo 286/98 (omissione di esibizione di documenti e permesso di soggiorno);
- Art. 13 co. 13 e co. 13 bis (ad eccezione dell'ipotesi di cui alla seconda parte del co.13 bis) D.L.vo 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a provvedimento di espulsione);
- Artt. 336-337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono prodotte lesioni;
- Art. 341 bis c.p. (oltraggio a P.U.);
- Art. 385 c.p. (evasione);
- Art.388 c.p. (inosservanza dei provvedimenti del Giudice);
- Artt. 392 e 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e alle persone);

- Art. 457 c.p. (spesa di moneta falsa ricevuta in buona fede);
- Art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; nonché l'importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari;
- Artt. 477 - 482 c.p., con riferimento alle carte d'identità non abilitate all'estero o di patenti straniere falsificate in uso ad extracomunitari;
- Art. 483 c.p.;
- Art. 497 bis co. 1, c.p.;
- Artt. 527, 2° co., e 528, 3° co., c.p., (atti e pubblicazioni oscene); esclusi quelli commessi tramite i media ed internet;
- Art. 570 c.p. ;
- Art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell'art. 585 c.p., co. 2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo);
- Art. 588 co. 1 c.p. (in assenza di lesioni e/o morte);
- Art. 610 co. 1 c.p.;
- Art. 612 co. 2° c.p. (minaccia aggravata);
- Art. 614 co. 1°, 2° e 3° c.p. (violazione di domicilio), limitatamente ai casi a querela di parte (senza violenza e minaccia);
- Art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza);
- Art. 624 c.p. limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- Artt. 624 - 625 c.p., consumati e tentati in super o grandi magazzini, anche se con violenza su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili d'ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via automatica-ordinaria);
- Art. 633, co 1° - 639 bis c.p. (occupazione di suolo- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 635 c.p. (danneggiamento aggravato e non politicamente motivato);
- Art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti);
- Art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- Art. 646 c.p. (appropriazione indebita) su beni in leasing/noleggio;
- Art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità);
- Art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale);
- Art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità);
- Art. 659 c.p. (disturbo del riposo e delle occupazioni);
- Art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone);
- Art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo 674 cp, attribuiti alla competenza del "Gruppo-1" (P.A. e Reati Ambientali);
- Art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di "accensione");
- Art. 707 c.p. (possessione chiavi alterate/grimaldelli);

- Art. 712 c.p. (incauto acquisto);
- Art. 718 c.p. (esercizio di gioco d'azzardo);
- Art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d'azzardo).

**Tutti i reati di competenza del Tribunale Monocratico prima elencati - è bene ribadirlo - prevedono la possibilità di ricorso alla citazione diretta a giudizio ex art. 550 e segg. c.p.p.**

Gli altri, pur di competenza del Tribunale Monocratico, ma che non possono essere oggetto di citazione diretta a giudizio, saranno da assegnare secondo il sistema "automatico-ordinario", salvo che non rientrino nelle materie di competenza dei Gruppi specializzati.

**Dunque, il criterio con cui sono stati individuati i reati da trattare nella "Sezione affari semplici" risulta dal combinato disposto dei seguenti parametri:**

- a) reati di non particolare gravità (in base alla pena edittale); cioè, tutti i reati del Giudice di Pace e di competenza del Tribunale monocratico che consentano la citazione diretta;
- b) reati che, rientrando nelle categorie sub "a", si prestino (tendenzialmente) alla standardizzazione, sia quanto al capo di imputazione, sia quanto ai motivi per la richiesta di archiviazione, non richiedendo (di regola) particolari indagini. Si tratta di reati, in sostanza, che si prestano ad una decisione (per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione) allo stato degli atti; cioè, sulla base della sola notizia di reato (comunicazione di notizia di reato, della polizia giudiziaria o denuncia/querela) o di minimi accertamenti successivi.

In caso di connessione con reati di competenza di taluno degli altri gruppi specializzati o con reati rientranti nel sistema di assegnazione automatica-ordinaria non vi è effetto attrattivo automatico: sarà valutato, di volta in volta, se sia possibile o opportuna una separazione o se il procedimento per reati "semplici" dovrà essere riunito al procedimento per reati diversi. Come per ogni altro caso di "conflitto/contrasto", eventuali difformità di valutazione verranno composte tramite contatti diretti tra l'Aggiunto e il Procuratore, con prevalenza, in caso di contrasto, della valutazione del Procuratore.

In considerazione delle ragioni e degli scopi per cui viene costituita la Sezione Affari Semplici e delle caratteristiche che i procedimenti devono avere perché siano ad essa utilmente assegnati, saranno possibili eventuali deroghe ai predetti criteri, riassegnando il procedimento in automatico-ordinario o ai Gruppi specializzati. Tale situazione potrà verificarsi qualora, nel caso di specie, appaiano necessarie o opportune indagini specifiche, incompatibili con la struttura e lo scopo della Sezione, che non è attrezzata per fronteggiarle. A

titolo di esempio, si possono ricordare i procedimenti per art. 73 T.U. stup., là dove il fatto si prospetti (per qualità dello stupefacente, personalità dell'autore, legami tra lo stesso e terzi, modalità dello "spaccio") non di lieve entità. Ancor più frequenti potranno essere i casi collocati sul confine tra lesioni lievi o percosse, tutti di competenza del Giudice di Pace e dunque del Gruppo di cui qui si tratta, e i reati p.p. artt. 612 bis e 572 c.p., di competenza del Gruppo Fasce Deboli.

Rimane ferma la possibilità, riservata alla determinazione congiunta del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, che altri reati al di fuori del sopraindicato catalogo vengano trattati dalla Sezione Affari Semplici; qualora si tratti di reati a competenza specialistica, la decisione verrà presa previa consultazione ed acquisizione del parere dei Pubblici Ministeri del relativo gruppo specializzato.

La **Sezione Affari Semplici** viene dunque strutturata come gruppo autonomo.

**Si ritiene di dover denominare questo gruppo "Sezione"** perché, come di seguito si vedrà, viene ad inglobare personale amministrativo, di polizia giudiziaria e vice procuratori onorari in numero e per competenze tali da farne una importante e complessa articolazione dell'Ufficio.

### **3 - La direzione ed il coordinamento della Sezione Affari Semplici ed i suoi compiti.**

Il coordinamento e la direzione della Sezione **spettano al Procuratore Aggiunto** e, in Sua assenza, al Procuratore della Repubblica. Attualmente, in attesa della nomina del Procuratore Aggiunto, il Coordinatore dell'intera Sezione Affari Semplici viene designato nella persona del sostituto anziano dottoressa Maria Cristina Rota. Ella è esonerata dalle assegnazioni in ordinario e dai turni di reperibilità esterna e comunque da tutto ciò che è diverso da quanto concernente la Sezione Affari Semplici.

Compiti del Coordinatore:

- a) assicura la sua presenza presso la Sezione o la reperibilità;
- b) sovrintende all'attività dei Vice Procuratori;
- c) si rapporta con il Procuratore riguardo ai profili di competenza e connessione;
- d) interloquisce col Responsabile Amministrativo preposto alla Sezione; con i Dirigenti delle varie aliquote di polizia giudiziaria; con il rappresentante del gruppo dei Vice Procuratori Onorari per risolvere tutte le tematiche organizzative della Sezione stessa.

Il Coordinatore valuterà le problematiche organizzative della Sezione, anche in relazione ad eventuali novità normative o giurisprudenziali, per delineare le

linee guida comuni riguardo all'attività della Sezione in questione (standardizzazione dei capi di imputazione; uniformità di indirizzo nella redazione delle richieste di archiviazione; problematiche sulla competenza interna della Procura e con riguardo agli altri uffici Giudiziari).

Il Coordinatore della **Sezione Affari Semplici** procederà, in particolare, all'esame delle notizie di reato secondo le modalità più oltre dettagliatamente indicate.

Oltre che al predetto magistrato, la **Sezione Affari Semplici** è costituita da:

- a) un servizio amministrativo, composto da tre unità, diretto e gestito dal direttore dottoressa Teresa Granito, che curerà il coordinamento tra i vari uffici della Sezione Affari Semplici e il coordinamento con l'Ufficio dei Vice Procuratori, oltre a gestire tutti gli adempimenti amministrativi dei procedimenti di competenza del Tribunale, avvalendosi della collaborazione dell'operatore Maria Bellavia, che si occuperà dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace.
- b) Collaboreranno al servizio predetto anche l'Appuntato Gabriele Garro e l'Appuntato Michele Fedele alle dipendenze esclusive e dirette del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto. Costoro riceveranno pubblico ed avvocati quando necessario e per problematiche complesse, indirizzandoli agli uffici competenti per le loro eventuali richieste; cureranno i rapporti con i vari uffici della Procura e del Tribunale, verificheranno la posta in arrivo e quant'altro necessario per il buon andamento della Sezione sul piano amministrativo;
- c) un servizio di polizia giudiziaria, composto da **sette unità** appartenenti alla sezione, (tra cui quelli che erano già in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace) di seguito indicati:
  - Luogotenente Fazio Leonardo, Maresciallo di prossima individuazione e Sovrintendente Silvano Rovetta, tutti con funzioni di indagini di polizia giudiziaria e supporto investigativo ai Vice Procuratori nei procedimenti di competenza del Tribunale;
  - Maresciallo Maggiore Villa Gianluca, con funzioni di indagini di polizia giudiziaria, supporto investigativo ai Vice Procuratori e di collaborazione con l'operatore Maria Bellavia nella gestione e definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace;
  - Brigadiere Vernillo Vincenzo, con funzioni di indagini di polizia giudiziaria, supporto investigativo ai Vice Procuratori e collaborazione con l'operatore Maria Bellavia nella gestione e definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in aggiunta agli altri incarichi a lui attribuiti dal progetto organizzativo;
  - Appuntato scelto Michele Fedele e Appuntato scelto Gabriele Garro, con funzioni di indagini di polizia giudiziaria, supporto investigativo ai Vice Procuratori e, come detto sopra, collaborazione alla segreteria



nella gestione e definizione dei procedimenti di competenza del Tribunale.

La predetta polizia giudiziaria, suscettibile di modificazione nei suoi componenti in ragione dello sviluppo dell'attività, è posta alle dirette ed esclusive dipendenze funzionali del Procuratore e dell'Aggiunto. Essa valuterà le comunicazioni di notizia di reato in arrivo, compilerà la modulistica adatta al tipo di attività da espletare (delega indagini, stralci, unioni procedimenti, trasferimenti ad altri uffici per competenza); su delega del Coordinatore, potrà effettuare interrogatori richiesti dagli indagati dopo l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., nonché esami di persone informate sui fatti, predisposizione di liste testimoni e di minute di provvedimenti da emettere, sia durante le indagini preliminari (convalide di sequestro, provvedimenti di dissequestro e restituzione) sia a chiusura delle medesime (richieste di archiviazione, di decreto penale, di rinvio a giudizio, decreti di citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico);

- d) i vice procuratori onorari, i quali provvederanno all'esame dei fascicoli assegnati alla Sezione Affari Semplici, con le stesse competenze della polizia giudiziaria di cui al precedente punto "b", anche in vista della formulazione di richiesta di emissione di decreto penale di condanna ex art. 459 e segg. c.p.p. (ed art. 72 lett. "c" R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e delle prime valutazioni – da sottoporre al coordinatore – delle istanze eventuali di patteggiamento.

**Il numero degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria addetti alla Sezione Affari Semplici non potrà essere implementato** attingendo al personale assegnato ai singoli Sostituti; in caso di necessità di impiego di altro personale, dovrà essere eseguita una valutazione comparativa dei flussi, del numero delle definizioni della Sezione e di quello dei singoli Pubblici Ministeri e dovrà essere convocata un'assemblea per le decisioni consequenziali.

**La Sezione Affari semplici**, per la quale è stata già individuata e disposta una adeguata sistemazione logistica, **farà, ove possibile, ampio ricorso, specie per i reati di cui agli artt. 186 e 187 Codice della Strada, al rito alternativo della richiesta di decreto penale.**

**4 - Criteri di assegnazione dei procedimenti di competenza della "Sezione Affari Semplici"** (*Reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta*).

Ciò premesso, l'assegnazione dei procedimenti al Coordinatore della "Sezione Affari Semplici" (per reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta) avviene tramite il seguente meccanismo, in parte informatico ed automatizzato:

- **tutte le notizie di reato di competenza della Sezione Affari Semplici pervengono alla relativa segreteria, sia direttamente che per disposizione dell'Aggiunto o per trasmissione dalla Segreteria Iscrizione Notizie di Reato (nella ipotesi che siano state lì depositate), in ogni giorno dell'anno (tranne le domeniche e le festività) e vengono assegnate in automatico al Coordinatore;**
- **le Notizie di Reato sono sottoposte ad un primo esame presso gli uffici della Sezione Affari Semplici dal Coordinatore con la collaborazione di Ufficiali di Polizia Giudiziaria: verrà redatta la scheda di iscrizione e valutata subito la possibilità di citazione diretta a giudizio o di richiesta di decreto penale o di redazione di richiesta di accertamenti;**
- **le schede di iscrizione così predisposte saranno poi visionate e sottoscritte dal Coordinatore;**
- **la segreteria della Sezione Affari Semplici provvederà conseguentemente a registrare la Notizie di Reato, a formare i fascicoli con copertina, inserimento del certificato del casellario penale e certificato anagrafico, se necessario, e a restituirli alla Polizia Giudiziaria operante presso gli uffici del gruppo, fisicamente concentrati in uffici concentrati, in locali cioè destinati al personale amministrativo, ai Vice Procuratori Onorari e al personale di Polizia Giudiziaria;**
- **in caso di assenza per periodi prolungati (ferie, malattia), etc.) del Coordinatore, le funzioni saranno assolte personalmente dal Procuratore.**

La struttura amministrativa e di polizia giudiziaria, nonché i Vice Procuratori destinati all'attività della Sezione, nei cui locali vengono custoditi i fascicoli processuali, affiancano il Coordinatore fino alla redazione dell'atto conclusivo della fase delle indagini preliminari.

**Il Coordinatore della Sezione Affari semplici, svolgendo compiti di supervisione rispetto all'attività della Sezione, dovrà:**

- a) esaminare i procedimenti a lui assegnati secondo il predetto sistema;
- b) impartire le opportune direttive al personale amministrativo e/o di polizia giudiziaria;
- c) controllare gli atti redatti dai Vice Procuratori delegati o dal personale di Polizia Giudiziaria (tendenzialmente addetti alla predisposizione dei capi di imputazione nei provvedimenti definitivi), a tale scopo eventualmente interloquendo con i medesimi;
- d) firmare gli atti preparati dal personale amministrativo e/o dalla polizia giudiziaria in base a direttive specifiche o a linee guida impartite;

- e) trattare i procedimenti sino alla definizione anche se necessitano di attività integrative (di carattere semplice, come si è detto);
- f) ricevere i difensori che lo abbiano richiesto.

**La procedura in vigore per i fascicoli di competenza del Giudice di Pace rimane immutata.**

Si confermano, dunque, le disposizioni delle Linee Guida del 17.1.17 per la trattazione dei fascicoli aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di pace (D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274).

Le notizie di reato di competenza del Giudice di Pace, cioè, verranno trasmesse al Coordinatore della Sezione Affari Semplici e dell'Ufficio Vice Procuratori Onorari. Sarà utilizzato, per l'iscrizione della N.R. a Reg. Mod. 21 bis il modulo esistente.

I possibili successivi esiti sono i seguenti:

- nell'ipotesi in cui l'attività di approfondimento della notizia di reato sia già esauriente, il Coordinatore provvederà a far redigere il capo di imputazione; contestualmente, verranno redatti anche gli altri atti conseguenti (la citazione dell'imputato innanzi al Giudice di pace e la richiesta al Giudice di pace di indicazione della data per l'udienza di comparizione);
- nell'ipotesi in cui la notizia di reato risulti infondata o il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 34 D. L.vo 274/2000, il Coordinatore deciderà la motivazione della richiesta di archiviazione e la richiesta verrà immediatamente predisposta e firmata dallo stesso magistrato;
- nell'ipotesi in cui la notizia di reato richieda ulteriori investigazioni, si provvederà alla trasmissione degli atti alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 12 Decreto Legislativo 274/2000, con l'indicazione delle attività da compiere; il fascicolo sarà comunque gestito dal personale di Polizia Giudiziaria della Sezione Affari Semplici con l'ausilio sul piano amministrativo, se necessario, del personale addetto alla segreteria della stessa Sezione; all'esito degli approfondimenti compiuti, la Polizia Giudiziaria che si occupa dei fascicoli di competenza del Giudice di pace lo sottoporrà al Coordinatore, il quale assumerà una delle determinazioni di cui ai punti che precedono;
- nell'ipotesi di ricorso immediato al Giudice di pace, di cui all'art. 21 Decreto Legislativo citato, il Coordinatore provvederà agli adempimenti di cui allo stesso articolo.

L'attività sui fascicoli di competenza del Giudice di pace è svolta con l'ausilio stabile dei Vice Procuratori Onorari, che, seguendo le indicazioni del Coordinatore, studiano il fascicolo e procedono alla redazione di deleghe o altri provvedimenti necessari, nonché dei provvedimenti definitivi: attività alla quale

sono “abilitati” secondo le norme dell’ordinamento giudiziario e secondo quelle specifiche di cui agli artt. 50 co.1 lett.”b”, 15 e 25 del D.L.vo 274/2000.

**Nel caso di procedimenti di competenza del Giudice di pace trattati dalla Sezione Affari Semplici, la segreteria centralizzata della Sezione facente capo all’operatore giudiziario Bellavia Maria e al Maresciallo Villa Gianluca provvederà, dopo che il Pubblico Ministero avrà predisposto l’atto, ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalle direttive n. 16/09 Int. in data 15.1.09, n. 29/11 Int. in data 1.2.11, n. 80/12 Int. in data 3.5.12, nonché dal protocollo d’intesa intervenuto tra questo Ufficio di Procura e il Tribunale di Bergamo in data 17.1.17.**

**Invece, i procedimenti a Citazione Diretta trattati dalla Sezione Affari Semplici continueranno, dopo la Citazione, ad essere gestiti dall’Ufficio Dibattimento, diretto dal funzionario Manuela Musolino.**

Al fine di assicurare un positivo avvio delle elencate attività e competenze della Segreteria centralizzata della Sezione Affari Semplici, si precisa che esse riguarderanno i soli procedimenti iscritti a partire dalla data **del 28 maggio 2018** (prevista, come appresso specificato, quale data di entrata in funzione della Sezione Affari Semplici).

Quanto ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2018 assegnati ai soli magistrati togati, continueranno ad essere trattati e definiti con il sistema attuale e curate dalle segreterie dei magistrati assegnatari dei procedimenti stessi. Altrettanto dicasi per la predisposizione delle richieste di decreti penali di condanna e successivi adempimenti e per le citazioni dirette a giudizio.

## **5 - Modalità di trattazione dei procedimenti.**

### **5.1 - Reati di competenza del Giudice di Pace.**

I procedimenti in questione, contestualmente all’iscrizione, verranno assegnati formalmente al Coordinatore e la loro trattazione verrà delegata ai Vice Procuratori Onorari, i quali – per ogni eventuale problema – faranno ovviamente riferimento al sottoscritto o al Coordinatore.

La trattazione dei procedimenti rimane vincolata al sistema attuale.

### **5.2 - Reati di competenza del Tribunale Monocratico.**

Anche in questo caso, i procedimenti in questione, contestualmente all'iscrizione, verranno assegnati formalmente al Coordinatore e la loro trattazione verrà delegata ai Vice Procuratori Onorari, i quali – per ogni eventuale problema – faranno ovviamente riferimento al sottoscritto o al Coordinatore.

**Le notizie di reato ed i procedimenti conseguentemente iscritti potranno essere definiti:**

- a) **con richiesta di archiviazione** (al di là di quelle che potranno eventualmente essere predisposte da parte del Procuratore/ Coordinatore già al momento dell'iscrizione);
- b) **con avviso ex art. 415 bis c.p.p. in vista del successivo decreto di citazione a giudizio ex artt. 550 e segg. c.p.p.;**
- c) **con richiesta di decreto penale di condanna ex artt. 459 c.p.p. e segg.;**
- d) **con richiesta di applicazione della pena ex artt. 444 c.p.p. e segg.**

### **5.3 - Deleghe per indagini ed accertamenti semplici, conseguenti alla iscrizione della Notizia di Reato.**

In un'ottica di economia processuale, trattandosi di reati, in sostanza, che si prestano ad una decisione (per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione) allo stato degli atti; cioè, sulla base della sola notizia di reato (comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria o denuncia/querela) o di minimi accertamenti successivi, **le deleghe dovranno essere ridotte al minimo**, anche per i gravi inconvenienti organizzativi che comporta la trattazione dei seguiti. In ogni caso **non debbono essere indirizzate alle aliquote di Polizia Giudiziaria interna quando la notizia pervenga da forze di polizia esterne**, ma direttamente a queste ultime.

Tali deleghe **non** dovrebbero comunque riguardare **attività investigativa vera e propria**. Ciò significherebbe, infatti, che il procedimento necessita di una istruttoria approfondita e, come tale, deve essere sottratto al circuito degli Affari Semplici.

Quanto, invece, a quegli incombenti, pur necessari, che possono essere sbrigati seduta stante (acquisizione di certificati, richiesta di trasmissione di atto materialmente mancante o illeggibile ecc.), ci si avvarrà del personale di Polizia Giudiziaria assegnato alla Sezione Affari Semplici e addetto alla trattazione delle comunicazioni di notizie di reato.

In ordine all'art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90, qualora ricorra la necessità di speciali indagini il Coordinatore della Sezione Affari Semplici prenderà immediatamente contatto con il Procuratore, onde decidere l'assegnazione ordinaria.

### **5.4 - Richieste di archiviazione.**

Nel caso di **richiesta di archiviazione**, all'occorrenza verranno predisposti l'avviso alla persona offesa ex art. 408 c.p.p. ovvero l'avviso a indagato e persona offesa ai sensi dell'art. 411 c.p.p., in relazione all'art. 131-bis c.p., (ricordo che nel caso di delitti commessi **con violenza alla persona** – per es. art. 582, 337 c.p. – il termine di deposito è di **30 giorni**).

Le richieste di archiviazioni ex **art. 131-bis c.p.** saranno ovviamente motivate e non si ricorrerà a tautologiche formule di stile. Peraltro, appare difficile dare indicazioni anche solo di massima sulla sua applicazione, dipendendo la decisione strettamente dal caso concreto. In ogni caso, poiché l'archiviazione a tale titolo è onerosa quanto a notifiche alle parti, vi si ricorrerà quando non sia possibile l'archiviazione nel merito o per altra causa.

### **5.5 - Avvisi ex art. 415 bis c.p.p. e predisposizione lista testi**

Nel caso di **avviso ex art. 415 bis c.p.p.**, è opportuno che l'estensore del provvedimento **indichi i riferimenti propri del difensore di ufficio** (indirizzo – telefono), senza rimandare alla segreteria tale incumbente.

A tal fine, per il caso in cui il difensore d'ufficio non sia già stato nominato dalla Polizia Giudiziaria, la segreteria della Sezione mette a disposizione ogni mattina, con apposita "stampata", un elenco comprendente un certo numero di difensori di ufficio di turno in quel giorno onde consentire l'attivazione della procedura di nomina ex art. 97 co. 2 e 3 c.p.p. **Chi redige l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., dunque, "spillerà" alla notizia di reato il foglio relativo al difensore prescelto e, come sopra si è detto, riporterà i riferimenti occorrenti.**

All'atto della predisposizione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., senza che ciò possa pregiudicare la successiva valutazione di elementi a favore degli indagati emergenti da interrogatori, memorie difensive o altre fonti, è necessario – al solo fine di determinare risparmio di tempo ed energie in una successiva ulteriore analisi degli atti - che vengano **contestualmente predisposti anche i seguenti documenti:**

- **la lista testi;**
- **l'elenco degli atti da inserire nel futuro fascicolo del dibattimento** ai sensi degli artt. 553 e 431 c.p.p.

**Tali documenti** non verranno materialmente stampati e inseriti all'interno del fascicolo, ma **memorizzati nelle rispettive cartelle informatiche concernenti i vari procedimenti.** Saranno evidentemente stampati all'atto dell'eventuale promovimento dell'azione penale.

## 5.6 - Decreto di citazione diretta a giudizio ex artt. 550 e segg. c.p.p.

Diversamente da quanto originariamente ipotizzato, appare più pratico che anche il **decreto di citazione (da collocarsi nella cd. “Area Comune” informatica)** sia **formato contestualmente all’avviso di deposito degli atti**, inserendovi – oltre alla imputazione – **le sole generalità dell’imputato**, in quanto i dati riferiti al domicilio e al difensore sono suscettibili di modifica dopo la notifica dell’avviso.

Pertanto, difficilmente tali modifiche si verificano per **gli stranieri** relativamente ai quali sia già in atti la nomina del difensore e l’elezione di domicilio (normalmente presso il difensore). Pertanto, in tali casi il decreto di citazione potrà essere completo di tutti i dati di cui sopra.

I decreti di citazione non verranno materialmente stampati e inseriti all’interno del fascicolo all’atto della predisposizione ed invio per la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., ma **memorizzati nelle rispettive cartelle informatiche concernenti i vari procedimenti**. Saranno evidentemente stampati all’atto del promovimento dell’azione penale.

Anche in questo caso, va comunque ribadito che tale procedura risponde esclusivamente a ragioni pratiche di organizzazione del lavoro (per le ragioni specificate nel paragrafo precedente) e non può essere intesa in alcun modo come una anticipazione di giudizio rispetto a eventuali sopravvenienze (interrogatorio dell’indagato, memorie difensive ecc.), che ovviamente verranno valutate prima di qualsiasi decisione finale.

E’ utile ricordare che la notificazione del decreto di citazione va eseguita con consegna dell’atto al difensore di fiducia, ove nominato, ai sensi dell’**art. 157, co 8 bis c.p.p.**<sup>1</sup>

Si raccomanda anche di avere **la massima cura nella corretta intestazione** dei provvedimenti citati, in particolare degli avvisi ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., e dei decreti di citazione diretta a giudizio, nonché degli avvisi ex artt. 408 e 411/1 bis c.p.p., per quanto riguarda le generalità dell’indagato e dell’imputato, la dichiarazione o la elezione di domicilio, la indicazione del difensore.

## 5.7 - Trattazione dei seguiti.

**Quanto ai “seguiti”, la segreteria della Sezione sottoporrà al Coordinatore i seguenti atti** (trattandosi di atti sostanzialmente “obbligati”), salvo il caso in cui

---

<sup>1</sup> La “notificazione” del decreto di citazione è, infatti, “successiva” a quella dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., come richiesto dalla disposizione citata.

implichino una valutazione incidente sul merito del procedimento (nel qual caso, tali istanze e seguiti saranno inviati al magistrato assegnatario):

- istanze per il rilascio di copie;
- richiesta di interrogatorio;
- esecuzione di decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP;
- conferimento degli incarichi di traduzione.

**Il Coordinatore curerà invece i seguenti incombenzi:**

- decisione sui reperti in sequestro<sup>2</sup>;
- valutazione delle richieste di patteggiamento, oblazione e messa alla prova;
- l'interrogatorio dell'indagato;
- valutazione delle memorie difensive depositate nelle more o dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.;
- valutazione delle richieste di sequestro preventivo e/o probatorio che la persona offesa formuli successivamente alla querela;
- l'eventuale reiezione da parte del GIP del provvedimento richiesto (decreto penale<sup>3</sup>, archiviazione, sequestro preventivo);
- valutazione dei seguiti di eventuali deleghe (restando peraltro inteso, come si è detto, che deleghe investigative complesse non dovrebbero essere emesse in relazione a procedimenti della SAS).

**Le istanze di riunione di procedimenti assegnati a Vice Procuratori Onorari diversi saranno sottoposte al Coordinatore.**

**Tutte le istanze relative a procedimenti di competenza della Sezione dovranno essere depositate presso la segreteria della Sezione.**

Attraverso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si farà in modo che venga divulgata la necessità per i difensori di seguire tale procedura.

## **5.8 - Decreti penali di condanna**

Nel caso di **richiesta di decreto penale di condanna**, si provvederà alla redazione anche della bozza del possibile conseguente decreto del GIP, che, ferme restando le competenze e le eventuali diverse decisioni del GIP, verrà stampato ed allegato agli atti al solo fine di rendere più spedita l'emissione del provvedimento ove il GIP condivida il tenore della richiesta.

**Si tenderà a massimizzare l'utilizzo dei decreti penali**, in particolare quando la consistente entità della pena pecuniaria prevista per i reati per cui

---

<sup>2</sup> Si rammenti anche che la eventuale distruzione o vendita non sarà in grado di pregiudicare la prova del reato ove il reperto sia adeguatamente descritto nel verbale di sequestro e/o si deleghi la PG, con il provvedimento di distruzione, la effettuazione di rilievo fotografico.

<sup>3</sup> A seguito della depenalizzazione di cui ai d.lg. 7 e 8/2016 potranno essere restituite dal GIP richieste di decreti penali relative a reati depenalizzati, inoltrate in precedenza. In questo caso il fascicolo potrà essere sottoposto al coordinatore in quanto è obbligata la conseguente richiesta di archiviazione.



si procede possa essere compensata dalla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.

Va sottolineata l'estrema importanza della **esatta scelta del modello di richiesta da utilizzare**, specie con riguardo alle guide in stato di ebbrezza, per le quali esistono numerosissimi modelli che contengono le varie fattispecie.

## **5.9 - Memorizzazione informatica dei provvedimenti.**

**E' fondamentale che sia sempre eseguita la memorizzazione informatica dei provvedimenti nelle apposite cartelle per anno di iscrizione e per tipo di provvedimento (415 bis c.p.p., decreto di citazione diretta a giudizio, richiesta di udienza a seguito di richiesta di patteggiamento, richiesta di decreto penale), con esclusione di richieste di archiviazione, dissequestri, e deleghe.**

La memorizzazione verrà effettuata denominando il file **con cognome e nome dell'indagato** e tenendo presente che la voce **"Anno"** dovrà essere compilata indicando sempre l'anno di iscrizione del procedimento.

La **richiesta di decreto penale** dovrà essere memorizzata secondo il seguente percorso informatico:

**"Nuova Organizzazione/Affari Semplici/Richiesta Pubblico Ministero di Decreto Penale /Anno /Cognome Nome".**

L'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. dovrà essere memorizzato secondo il seguente percorso informatico:

**"Nuova Organizzazione/ Affari Semplici /415 bis/ Anno/ Cognome e Nome".**

Il **decreto di citazione a giudizio** dovrà essere memorizzato secondo il seguente percorso informatico:

**"Nuova Organizzazione/ Affari Semplici/ Decreti di Citazione a Giudizio /Anno /Cognome e Nome"** (ovvero Numero del Procedimento se la Notizia di Reato sia già stata fascicolata).

## **6- Modulistica.**

Al fine di consentire al Coordinatore di poter accedere informaticamente in qualsiasi momento ai provvedimenti dovrà essere predisposto apposito **collegamento all'area comune Sezione Affari Speciali a cura degli organi deputati dell'Ufficio.**

Si fa riserva di futuro intervento finalizzato a migliorare la standardizzazione dei provvedimenti e delle valutazioni ad esse collegati, nonché in ordine a "tabelle" di proposte di "patteggiamenti" accettabili per questo Ufficio (ipotesi, questa, che favorirebbe il rapporto con gli avvocati e fornirebbe loro lo schema delle proposte praticabili) per reati diversi da quelli del Codice della Strada, in quanto già predisposte.

## **7- Vice Procuratori e Polizia Giudiziaria addetti alla Sezione.**

**Il Vice Procuratore di turno** provvederà alla redazione dei provvedimenti e alla loro memorizzazione con le modalità sopra indicate.

**Due unità di Polizia Giudiziaria** individuate nella Sezione avranno il medesimo compito.

**Il restante personale di Polizia Giudiziaria, invece, prenderà in carico un certo numero di procedimenti per le varie incombenze successive** (notificazioni, cure dei seguiti ecc.).

Il personale di Polizia Giudiziaria assegnato alla gestione dei fascicoli curerà, come approvato dai Responsabili delle varie Aliquote di cui fanno rispettivamente parte, sotto il controllo e con la collaborazione della cancelleria, tutte le incombenze ordinarie del fascicolo connesse alla utilizzazione di Sicp, le notifiche sia cartacee che telematiche, la predisposizione dei decreti di citazione e di quant'altro occorre per il giudizio, l'esame dei seguiti e gli aggiornamenti delle risultanze di Sicp.

Si raccomanda che la **Polizia Giudiziaria assegnata alla Sezione per la "lavorazione" giornaliera delle Notizia di Reato pervenute garantisca la sua presenza durante i giorni lavorativi della settimana** (salvo il sabato, ove non sia possibile organizzarne la turnazione).

Anche a tal fine, d'intesa con i Responsabili delle varie Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria (in capo ai quali, peraltro, continuano a permanere le competenze in ordine alla concessione di permessi e ferie, oltre che di gestione degli orari di servizio) il personale che presta attività di collaborazione con la segreteria informerà tempestivamente il Funzionario Responsabile della Sezione Affari Semplici della propria eventuale assenza, essendo il funzionario stesso preposto all'organizzazione della corretta gestione della Sezione Affari Semplici.

Si comunichi a tutti i Magistrati dell'Ufficio, alla Dirigente del personale amministrativo, al Funzionario Responsabile della Sezione Affari Semplici, ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria, a tutte le unità assegnate alla Sezione, al Funzionario Responsabile della segreteria dei Vice Procuratori Onorari, a tutto il Personale amministrativo, alla Coordinatrice dei Vice Procuratori Onorari ed a tutti i Vice Procuratori.

Il Procuratore della Repubblica, con nota di accompagnamento, lo comunicherà personalmente anche al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con richiesta di diffusione tra gli Avvocati iscritti, in specie per quanto riguarda il

deposito delle istanze riguardanti i procedimenti di competenza della Sezione e la interlocuzione con i Magistrati titolari dei procedimenti stessi.

Bergamo, 22 maggio 2018.

Il Procuratore della Repubblica  
(*dott. Walter Mapelli*)



## **ALLEGATI:**

### **Allegato 1**

Elenchi separati dei Reati di competenza del Giudice di Pace (All. 1.a) e di quelli di competenza del Tribunale monocratico (All. 1.b) che consentono la citazione diretta a giudizio, attribuiti alla competenza della “Sezione Affari semplici”, tenuto conto della depenalizzazione di cui ai D. Legislativi nn. 7 e 8/2016

### **Allegato 1.a**

**Elenco dei reati di competenza del Giudice di pace (ex art. 4 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274), attribuiti alla competenza della Sezione, tenuto conto della depenalizzazione di cui ai D. Legislativi 7 nn. e 8/2016:**

- art. 581 c.p. (percosse);
- art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte;
- art.590 c.p. (lesioni colpose) solo come conseguenza di incidente stradale;
- art. 595 c.p., 1° e 2° co. (diffamazione) non a mezzo stampa/internet;
- art. 612 c.p., 1° co. (minaccia non grave);
- art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell'offeso - ipotesi lievi);
- art. 631 c.p. (usurpazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, concernente acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- art. 632 c.p. (modificazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- art. 633 c.p., 1° co. (invasione di terreni o edifici, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- art. 636 c.p. (pascolo abusivo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- art. 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui);
- art. 638 c.p., 1° co. (uccisione e danneggiamento d'animali altrui);
- art. 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati);
- art. 689 c.p. (somministrazione alcool a minori o infermi di mente);
- art. 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d'ubriachezza);
- art. 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d'ebbrezza);
- art. 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori);
- art. 25 del R.D. 773/1931 T.u. in materia di sicurezza pubblica;
- artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione);
- art. 3 del D.P.R. 918/1957 (Rifugi Alpini);

- artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.u. delle leggi per l'elezione Camera dei Deputati);
- art. 92 del D.P.R. 570/1960 (T.u. elezioni Comunali);
- art. 3 legge 362/1991 (Settore farmaceutico);
- art. 51 legge 352/1970 (Referendum Popolare);
- artt. 3, III e IV comma, 46, IV comma e 65, III comma, D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto);
- art. 10, comma 1°, D. L.vo 507/1992 (Dispositivi medici impiantabili attivi);
- art.23, comma 2°, D. Lvo 46/1997 (Dispositivi medici);
- art. 10 bis D. L.vo 286/98 (immigrazione clandestina);
- art. 13 co. 5.2 D. L.vo 286/98 (immigrazione clandestina);
- art. 14 commi 1 bis, 5 ter e 5 quater D. L.vo 286/98 (inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore).

### **Allegato 1.b**

**Elenco Reati di competenza del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., attribuiti alla competenza della “Sezione Affari Semplici”, tenuto conto della depenalizzazione di cui ai D. Legislativi nn. 7 e 8/2016:**

- art. 100, 14° co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate);
- art. 116, 15° co., C.d.S. nel caso di reiterazione nel biennio;
- art 186, commi 2 e 7 C.d.S. (guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test);
- art 187, commi 7 e 8 C.d.S. (guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test);
- art 189 C.d.S. (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso);
- art.171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie;
- art. 2 L. 1423/56 (diffida) ora art. 76 co. D.L.vo 159/2011;
- art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via);
- art. 9, 1° e 2° co. L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 co. 1 e 2 D. L.vo 159/2011;
- art. 4 L.110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all'offesa);
- artt. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti);
- art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di speciali indagini, nel qual caso il Coordinatore della Sezione Affari Semplici prenderà immediatamente contatto con il Procuratore onde decidere l'assegnazione ordinaria;
- art. 6, co. 3° D. L.vo 286/98 (omissione di esibizione di documenti e permesso soggiorno);

- art. 13 co. 13 e co. 13 bis (ad eccezione dell'ipotesi di cui alla seconda parte del co.13 bis) D. L.vo 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a provvedimento di espulsione);
- artt. 336-337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono prodotte lesioni;
- art. 341 bis c.p. (oltraggio a P.U.);
- art. 385 c.p. (evasione);
- art. 457 c.p. (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede);
- art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; nonché l'importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari;
- artt. 477 - 482 c.p., con riferimento alle carte d'identità non abilitate all'espatrio o di patenti straniere falsificate in uso ad extracomunitari;
- artt. 527, 2° co., e 528, 3° co., c.p., (atti e pubblicazioni oscene); esclusi quelli commessi a mezzo mass media ed internet;
- art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell' art. 585 c.p., co. 2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo);
- art. 588 co. 1 c.p. (in assenza di lesioni e/o morte);
- art. 610 co. 1 c.p.;
- art. 612 co. 2° c.p. (minaccia aggravata);
- art. 614 co. 1°, 2° e 3° c.p. (violazione di domicilio), limitatamente ai casi a querela di parte (senza violenza e minaccia);
- art. 624 c.p. limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- artt. 624 - 625 c.p., consumati e tentati in super o grandi magazzini, anche se con violenza su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili d'ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via automatica-ordinaria);
- art. 633, co 1° - 639 bis c.p. (occupazione di suolo-acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- art. 635 c.p. (danneggiamento non politicamente motivato);
- art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti);
- art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- art. 646 c.p. (appropriazione indebita) su beni in leasing/noleggio);
- art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità);
- art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale);
- art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità);
- art. 659 c.p. (disturbo del riposo e delle occupazioni) ;
- art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone);
- art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo 674 c.p., attribuiti alla competenza del "Gruppo-8" (P.A. e Reati Ambientali);
- art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di "accensione");
- art. 707 c.p. (possessione chiavi alterate/grimaldelli);

- art. 712 c.p. (incauto acquisto);
- art. 718 c.p. (esercizio di gioco d'azzardo);
- art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d'azzardo).